

OBBLIGO DI ISCRIZIONE

Aggiornato al 17 aprile 2023

Sono obbligate a iscriversi alla Cassa Edile le imprese edili e affini (industriali, artigiane o cooperative) che hanno lavoratori alle proprie dipendenze (operai, impiegati, apprendisti o qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato).

Sono tenute a iscriversi le imprese che risultano classificate dall'INPS come imprese esercitanti attività edile, come si evince dal codice statistico contributivo (CSC).

Inoltre, a prescindere dal codice ISTAT attribuito dall'INPS all'impresa in fase di inquadramento, l'ordinanza della Cassazione n. 9803/2020 ha affermato che le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario) devono applicare il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini) e hanno pertanto l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.

Il criterio dell'attività effettivamente svolta è stato confermato anche dall'ordinanza del Tribunale di Catanzaro R.G. 1468/2020 del 22/01/2021.

La mancata iscrizione alla Cassa Edile e l'eventuale mancato pagamento della relativa contribuzione comporta l'irregolarità dell'impresa e il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) negativo.

La definizione di lavorazioni edili è specificata nel CCNL.

Quadro normativo

Contratto collettivo nazionale per le imprese edili e affini - CCNL 18/6/2008

ART. 18: ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

"Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%."

"Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la **Cassa Edile** secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti."

"La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme di cui al presente articolo."

ART. 36: VERSAMENTI IN CASSA EDILE

La Cassa Edile è istituita in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Casse Edili, la loro organizzazione, le loro funzioni, la contribuzione e i versamenti sono definiti dagli accordi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati fra l'ANCE e le tre Organizzazioni sindacali (FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL).

Non è ammesso da parte delle imprese edili e affini il parziale adempimento degli obblighi di contribuzione e versamento alle Casse Edili.

ART. 38: ACCORDI LOCALI

In sede di contrattazione integrativa (contrattazione territoriale di secondo livello), alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti (ANCE e FENEAL-UIL / FILCA-CISL / FILLEA-CGIL) è demandato il compito di provvedere alla determinazione complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili.

ALL. 30: CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI

Per i lavori pubblici e privati, la Cassa Edile è tenuta a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 - "Legge antimafia"

ART. 18: è obbligo dell'appaltatore *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori"* (omissis) *"l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori"*.

Risposta del Ministero del Lavoro a un interpellato del 22 dicembre 2005

"Tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva (...) che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili."

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

- l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta a *osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni* (art. 118, D.Lgs n. 163/2006);
- l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta a *osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni* (art. 118, D.Lgs n. 163/2006);
- l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006).

D. Lgs. n. 81/2008

ART. 90 comma 9, lettera b) (all. 3)

"Il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE"

Lettera del Ministero del Lavoro del 6 novembre 2009

"Nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione della parte economico e normativa del contratto collettivo nazionale rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa."

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

ART. 105 comma 9: *"(omissis) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile (omissis)"*

Sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020 del 26/05/2020

Obbligo di iscrizione dell'impresa in Cassa Edile, indipendentemente dalla classificazione amministrativa ISTAT assegnata.
Criterio dell'attività effettivamente svolta.

Ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22 gennaio 2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale)

Viene ribadito l'obbligo di iscrizione dell'impresa in Cassa Edile, indipendentemente dal codice ATECO assegnato dall'INPS in fase di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Prevale il criterio dell'attività effettivamente svolta nel cantiere da parte dall'impresa e dei propri dipendenti.